

Pene detentive per la diffamazione, responsabilità del direttore e insindacabilità delle opinioni del parlamentare: il “caso Belpietro” davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo

di **Marco Cuniberti** – Professore associato di diritto costituzionale e di diritto pubblico dell’informazione e dell’informatica all’Università degli Studi di Milano

SOMMARIO: *Premessa. - 1. Il caso. - 2. La decisione della Corte. - 3. Il problema della compatibilità con la Convenzione della disciplina penale della diffamazione in Italia. - 4. I confini tra diritto di critica, tutela della reputazione professionale del magistrato, tutela dell’autorità e del prestigio dell’ordine giudiziario. - 5. La responsabilità del direttore per omesso controllo e/o per concorso. - 6. Tutela della reputazione, insindacabilità del parlamentare e responsabilità del direttore.*

Premessa

Con la sentenza della seconda sezione del 24 settembre 2013, sul caso *Belpietro c. Italia*, la Corte europea ha riproposto il problema della compatibilità con la Convenzione delle previsioni normative che prevedono pene detentive per i reati connessi all’esercizio della libertà di informazione e di espressione: si tratta di un tema su cui esiste ormai una ricca giurisprudenza, e che solo nel 2013 ha visto ben due condanne nei confronti dell’Italia, conseguenti alla pronuncia di condanne (quantunque non eseguite) a pene detentive nei confronti di operatori dell’informazione¹. Nonostante l’orientamento di fondo della Corte, nel senso di limitare ad ipotesi «eccezionali» il ricorso alla pena detentiva nei confronti degli operatori dell’informazione, possa dirsi ampiamente

¹ Il secondo caso, di poco successivo a quello qui in commento, è il caso *Ricci c. Italia* (Sez. II, 8 ottobre 2013) che si differenzia dal caso *Belpietro* sia per la qualificazione soggettiva del ricorrente (che, come è noto, non è un giornalista ma un regista ed autore televisivo), sia, soprattutto, perché l’illecito imputato ad Antonio Ricci non era il reato di diffamazione, ma quello di cui all’art. 617 - *bis* cod. pen., per aver abusivamente diffuso una comunicazione privata (nella specie, un “fuori onda” intercettato dalla rete aziendale interna della RAI): la condanna, a quattro mesi e cinque giorni di reclusione, non era peraltro mai stata eseguita, sia in virtù della concessione del beneficio della sospensione condizionale, sia, in quanto, infine, il reato era stato dichiarato prescritto; ciò non impedisce tuttavia alla Corte di dichiarare l’avvenuta violazione dell’art. 10 della Convenzione, in forza dell’effetto “dissuasivo” che una condanna di tale natura ed entità comunque determina nei confronti degli operatori dell’informazione.

consolidato, non è del tutto chiaro in quali situazioni la pena detentiva possa ritenersi, secondo la Corte, ancora ammissibile; oltre a ciò, il caso su cui la Corte si è trovata a giudicare presenta numerose particolarità che meritano di essere sottolineate, perché, nonostante la Corte non abbia rinvenuto, in proposito, profili di violazione dell'articolo 10, evidenziano numerose lacune, contraddizioni ed aspetti problematici del quadro normativo apprestato dal nostro ordinamento a tutela della reputazione di fronte agli attacchi dei *media*.

1. Il caso.

Nel novembre del 2004, sul quotidiano “*Il Giornale*”, al tempo diretto da Maurizio Belpietro, è pubblicato un articolo a firma del senatore Raffaele Iannuzzi (che, è bene ricordare, notare, prima che un uomo politico è stato un noto giornalista, più volte coinvolto in giudizi per diffamazione, in particolare, dagli anni novanta in poi, per le sue dure prese di posizione nei confronti di esponenti della magistratura) dal titolo «*Mafia, tredici anni di scontri tra P.M. e carabinieri*»: l'articolo contiene gravi accuse ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo (ed in particolare ai Dottori Giancarlo Caselli e Guido Lo Forte), cui viene imputata una serie di comportamenti scorretti nella gestione delle indagini loro affidate. I procuratori Lo Forte e Caselli sporgono querela contro l'autore dell'articolo e contro il direttore, accusato di omesso controllo *ex art. 57 cod. pen.*: il 18 febbraio 2006 il Senato, investito della questione della insindacabilità delle opinioni espresse dal Senatore Iannuzzi, si pronuncia a favore della insindacabilità: il Giudice per le indagini preliminari di Milano solleva conflitto di attribuzioni contro la delibera del Senato, ma la Corte costituzionale, con ordinanza n. 253 del 20 giugno 2007, dichiara il ricorso improcedibile per violazione del termine di cui all'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale². Di conseguenza, dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dell'autore dell'articolo, il giudizio prosegue contro il solo direttore, che però, nel novembre del 2007, viene assolto dal Tribunale di Milano, che ravvisa nell'articolo incriminato le esimenti del diritto di critica storica e giornalistica³. La Procura di Milano propone appello contro la sentenza di assoluzione, e con una sentenza del gennaio 2009 la Corte d'appello, ribaltando la decisione di primo grado, condanna il direttore del quotidiano alla pena di quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno per un ammontare di oltre 100.000 euro.

² L'art. 26 comma 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale stabilisce che il termine per il deposito degli atti notificati è di 20 giorni dall'ultima notifica: nella fattispecie il ricorso era stato notificato al Senato, unitamente all'ordinanza che dichiarava ammissibile il conflitto, il 12 febbraio 2007, e il deposito era avvenuto a mezzo spedizione postale il 13 marzo, cioè 29 giorni dopo la notifica.

³ Secondo il Tribunale di Milano, la scelta di presentare alcuni avvenimenti chiave della lotta contro la mafia come momenti sintomatici di un decennale conflitto tra la procura palermitana e l'arma dei carabinieri non esorbita dai limiti del diritto di critica: in particolare, gli episodi riferiti nell'articolo, che testimoniano di un clima di scarsa fiducia reciproca e talvolta di sospetto e tensione tra parte della magistratura e settori dell'arma dei carabinieri, sarebbero episodi realmente accaduti e narrati in modo complessivamente corretto; quanto al fatto che l'autore dell'articolo abbia fornito di tali episodi una interpretazione personale, e che abbia preso partito in modo convinto ed appassionato per uno dei due “contendenti”, questo è legittimo esercizio del diritto di critica, espressione di opinioni – discutibili e, si precisa, per nulla condivise dal tribunale di Milano – ma comunque legittime.

Secondo la Corte d'appello, l'articolo, letto nel suo insieme, mostra con evidenza l'intenzione dell'autore di denigrare la Procura di Palermo: ciò risulta dal titolo (pacificamente riconducibile, si osserva, alla responsabilità del direttore), nonché da diversi passaggi ed espressioni, come quelli in cui si parla di *dossier* «tenuti in frigorifero» per sei mesi, di una «persecuzione» ai danni del generale Mori, o, ancora, del «giochino» posto in essere dalla Procura e consistente nell'aprire procedure giudiziarie senza fondamento a scopo intimidatorio o diffamatorio; non solo, ma, prosegue la Corte d'appello, i magistrati della Procura di Palermo sono oggetto di accuse gravissime e non provate, come quella di avere utilizzato in modo improprio i loro poteri, di avere omesso di indagare su numerosi uomini politici e imprenditori, e addirittura di avere permesso ad un pentito di mafia di commettere degli omicidi; infine, anche la didascalia apposta alla fotografia che accompagna l'articolo ribadisce la tesi della «persecuzione» giudiziaria contro il generale Mori. In conclusione, quindi, secondo il giudice d'appello, il contenuto e il tono dell'articolo oltrepassano il confine del legittimo esercizio del diritto di critica per trascendere nella «gratuita aggressione della sfera morale altrui»: l'immunità di cui si è trovato a godere l'autore dell'articolo non fa venire meno la responsabilità del direttore che ha autorizzato la pubblicazione, tanto più in quanto, si osserva, l'autore dell'articolo aveva già subito, in precedenza, condanne definitive per pubblicazioni analoghe a quella incriminata, e ciò avrebbe dovuto suggerire al direttore una particolare cautela nell'autorizzare la pubblicazione di un suo articolo.

La condanna è confermata dalla Cassazione con sentenza del 5 marzo 2010, sicché, esaurite le vie di ricorso interne, il condannato si rivolge alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione dell'art. 10 della Convenzione.

2. La decisione della Corte.

Nel ricorso, ovviamente, non ci si imita a contestare la condanna a pena detentiva, ma si muovono numerose altre censure, in particolare con riferimento alla omessa applicazione dell'esimente del diritto di critica e all'utilizzo del controverso istituto della responsabilità per omesso controllo, in una fattispecie in cui, oltretutto, l'autore dell'articolo ha beneficiato della insindacabilità di cui all'art. 68 cost.: la Corte, tuttavia, respinge tutti i rilievi del ricorrente, ad eccezione di quello relativo alla natura e entità della pena.

La Corte, infatti, pur riconoscendo l'interesse sociale del tema trattato nell'articolo (specie laddove ipotizza l'esistenza di possibili conflitti tra diversi apparati dello stato) non ritiene irragionevole l'apprezzamento compiuto dalle giurisdizioni nazionali, che l'hanno ritenuto gravemente lesivo dell'immagine, della reputazione professionale e del prestigio dei magistrati della Procura di Palermo, cui sono state attribuite condotte gravemente contrastanti con i loro doveri istituzionali e che avrebbero condotto, tra l'altro, a gravi conseguenze (tra tutte, il suicidio di un membro dell'Arma). Si tratta di accuse estremamente gravi che non si appoggiano su fatti obiettivi: a questo riguardo la Corte accosta caso in esame al caso *Perna c. Italia*, in cui un magistrato (peraltro lo stesso Caselli) era stato accusato di essere venuto meno ai propri doveri di indipendenza e di avere posto in essere comportamenti gravemente contrari ai propri doveri di ufficio⁴.

⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande camera), sentenza 6 maggio 2003, *Perna c. Italia*.

Secondo la Corte, quindi, la condanna del ricorrente, in sé, non è contraria all'art. 10: e tuttavia, aggiunge la Corte, in sede di controllo sulla proporzionalità della restrizione occorre prendere in considerazione anche il peso e la natura delle sanzioni applicate; al riguardo la Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata, bene riassunta nella sentenza *Cumpănă et Mazăre c. Romania* del 2004, in cui si afferma la necessità di verificare, in sede di controllo sulla proporzionalità, che la natura e la gravità della sanzione non siano tali da dissuadere altri giornalisti o in genere altri soggetti dall'esercizio del diritto di critica.

La Corte riporta testualmente i passaggi decisivi della sentenza, che recitano: «(113) Se gli Stati contraenti hanno la facoltà, o addirittura il dovere, in virtù dei loro obblighi positivi discendenti dall'art. 8 della Convenzione, di regolamentare l'esercizio della libertà di espressione in modo da assicurare una protezione adeguata da parte della legge alla reputazione degli individui, essi devono evitare, così facendo, di adottare delle misure tali da dissuadere i *media* dall'adempiere al loro ruolo di segnalare al pubblico casi di abusi apparenti o supposti dei pubblici poteri. I giornalisti di inchiesta rischiano di rimanere reticenti nell'esprimersi su questioni che presentano un interesse generale se il corrono il rischio di essere condannati, dal momento che la legislazione prevede simili sanzioni per gli attacchi ingiustificati contro la reputazione altrui, a pene detentive o alla interdizione dall'esercizio della professione. (114) L'effetto dissuasivo che il timore di simili sanzioni comporta per l'esercizio da parte di questi giornalisti della loro libertà di espressione è manifesto (...). Nocivo per la società nel suo insieme, fa esso stesso parte degli elementi da prendere in considerazione nel quadro dell'apprezzamento della proporzionalità – e quindi della giustificazione – delle sanzioni inflitte. (115) Se la fissazione delle pene è in principio appannaggio delle giurisdizioni nazionali, la Corte ritiene che una pena detentiva inflitta per una infrazione commessa nel campo della stampa non è compatibile con la libertà di espressione giornalistica garantita dall'art. 10 della Convenzione se non in circostanze eccezionali, in particolare quando altri diritti fondamentali sono stati gravemente attaccati, come nell'ipotesi, per esempio, della diffusione di un discorso di odio o di incitamento alla violenza»⁵.

Nel caso di specie, come si è detto, oltre al risarcimento dei danni per un ammontare complessivo superiore ai 100.000 euro, il ricorrente era stato condannato a quattro mesi di reclusione: la Corte osserva che una sanzione di tale natura ed entità, nonostante l'intervenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale, può comunque esplicare un considerevole effetto dissuasivo sulla generalità degli operatori dell'informazione, e che d'altra parte il caso di specie, riguardando una mancanza di controllo nel contesto di una diffamazione, non è contraddistinto da alcuna «circostanza eccezionale» che possa giustificare il ricorso ad una sanzione così severa.

Ne consegue, conclude la Corte, che è stato violato l'art. 10 della Convenzione, e ciò esclusivamente a causa della misura e della natura della sanzione imposta al ricorrente, ritenuta non proporzionata rispetto al fine (legittimo) perseguito.

⁵ Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande Camera), sentenza 17 dicembre 2004, *Cumpănă et Mazăre c. Romania*: i medesimi principi si rinvencono anche nella sentenza *Katrami c. Grecia* (I sez.) del 6 dicembre 2007 (in questo caso nonostante la intervenuta sospensione della applicazione della pena detentiva) e nella sentenza *Fatullayev c. Azerbaijan* del 22 aprile 2010; va anche precisato che il medesimo principio è stato applicato non solo in presenza della condanna a una pena detentiva, ma anche in casi di condanna a sanzioni pecuniarie o a risarcimenti comunque ritenuti sproporzionati, anche in rapporto alla capacità reddituale del condannato: in questo senso v., ad es., le sentenze *Riolo c. Italia* (II sez., 17 luglio 2008), *Kasabova c. Bulgaria* (IV sez., 19 aprile 2011), *Bozhkov c. Bulgaria* (IV sez., 19 aprile 2011), *Koprivica c. Montenegro* (IV sez., 22 novembre 2011); nelle sentenze *Ormanni c. Italia* (II sez., 17 luglio 2007) e *Egeland e Hanseid c. Norvegia* (I sez., 16 aprile 2009) la violazione dell'art. 10 è stata invece esclusa anche in considerazione della non particolare gravità della pena (pecuniaria) inflitta, e lo stesso deve dirsi del già citato caso *Perna c. Italia*.

3. Il problema della compatibilità con la Convenzione della disciplina penale della diffamazione in Italia.

Così ricostruito il contenuto essenziale della decisione, resta da chiedersi quale impatto essa possa avere sull'ordinamento interno italiano, contraddistinto, come è noto, da un ampio ricorso, almeno nella lettera della legge, allo strumento della pena detentiva come sanzione per il reato di diffamazione⁶, sebbene sia noto che l'effettiva applicazione ed esecuzione di pene detentive per simili reati rimane una eventualità assai remota, che si è realizzata in pochissimi casi in tutto l'arco della storia repubblicana.

La Corte, sul punto, si mostra estremamente prudente, circoscrivendo la sua decisione all'esame del caso concreto sottoposto al suo giudizio ed astenendosi da ogni considerazione relativa alla compatibilità con la Convenzione della disciplina penale italiana della diffamazione nel suo complesso⁷; e tuttavia la decisione, che come si è detto si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai cospicuo, induce inevitabilmente ad interrogarsi sul punto, ed in particolare a chiedersi se non sia ipotizzabile il rinvio alla Corte costituzionale della questione di costituzionalità della vigente disciplina penale della diffamazione, in quanto prevede un ampio ricorso alla pena detentiva, per violazione dello stesso art. 10 della Convenzione, attraverso il parametro interposto dell'art. 117 cost.⁸.

Al riguardo, però, si pongono problemi di non agevole soluzione: poiché, se da un lato è indiscutibile che l'ampio ricorso alla sanzione detentiva per la diffamazione (previsto dalla legge, anche se come si è detto assai raro nella pratica) è sicuramente in contrasto con l'art. 10 della Convenzione, come interpretato dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte, d'altra parte non è altrettanto certo che l'unica soluzione per riallineare il disposto legislativo italiano alla Convenzione sia, puramente e semplicemente, l'abolizione di ogni sanzione detentiva per il reato di diffamazione.

⁶ La pena della reclusione è prevista, in alternativa alla sanzione pecuniaria, in tutte le ipotesi considerate dall'art. 595 cod. pen.: nella particolare aggravante della diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, di cui all'art. 13 della legge n. 47 del 1948, invece, la pena detentiva è prevista in aggiunta alla pena pecuniaria, e quindi dovrebbe essere sempre applicata, anche se, come è noto, nella stragrande maggioranza dei casi i giudici, aderendo ad un consolidato orientamento interpretativo che vede nell'art. 13 una mera aggravante della fattispecie generale dell'art. 595 cod. pen., attraverso la comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti riescono a ricondurre la fattispecie nell'alveo delle più miti previsioni dettate da quest'ultima norma.

⁷ Come osserva C. MELZI D'ERIL (*La Corte europea condanna l'Italia per sanzione e risarcimento eccessivi in un caso di diffamazione. Dalla sentenza qualche indicazione per la magistratura, il legislatore e le parti*, in *Diritto penale contemporaneo* (www.penalecontemporaneo.it) 12 novembre 2013, pag. 5), nella sentenza «non sembra esservi un'analisi puntuale della disciplina in tema di diffamazione a mezzo stampa in vigore nell'ordinamento italiano. Se la Corte avesse intrapreso questa strada, forse ora ci troveremmo di fronte a una pronuncia in cui i giudici di Strasburgo ne attestano la contrarietà, *tout court*, ai dettami della Convenzione».

⁸ Questa possibilità è stata, infatti, prospettata da numerosi commentatori: v. ad es. A. GIUDICI, *Il caso Belpietro c. Italia: la pena detentiva per la diffamazione è contraria all'art. 10 CEDU*, in *Diritto penale contemporaneo* (www.penalecontemporaneo.it) 26 settembre 2013; C. MELZI D'ERIL, *La Corte europea condanna l'Italia*, cit., 9.

Sul punto, la giurisprudenza della Corte europea non offre, in realtà, dati univoci, poiché se sicuramente è chiara nel circoscrivere la possibilità di applicare la pena detentiva a «situazioni eccezionali», d'altro canto non precisa affatto se tra tali situazioni possano o meno rientrare ipotesi di diffamazione di particolare gravità.

La Corte, infatti, nel fare riferimento, come ipotesi di situazioni eccezionali, all'incitamento all'odio etnico o razziale (c.d. «*hate speech*») o alla violenza, sembra attribuire a tale riferimento una funzione meramente esemplificativa, che di per sé non esclude che anche altre e diverse ipotesi possano assumere quei caratteri di «eccezionalità» e di gravità tali da giustificare il ricorso alla pena detentiva⁹.

Tale è la lettura che della giurisprudenza della Corte europea dà la nostra Corte di Cassazione, che, nella nota sentenza sul c.d. caso Sallusti, si sofferma lungamente sulla questione, per motivare la scelta di applicare la pena detentiva proprio con riferimento alla gravità del caso, nonostante sia quanto meno dubbio che la diffamazione (pur grave) perpetrata in quella circostanza potesse rientrare tra le ipotesi di «*hate speech*» o di istigazione alla violenza¹⁰: e in effetti, non è peregrino chiedersi se non possano rinvenirsi ipotesi di diffamazione che, pur senza espressamente contenere incitamenti all'odio o alla violenza (ed anzi, magari proprio perché, all'opposto, formulate in tono neutro e apparentemente equilibrato), possano sortire effetti anche peggiori.

L'accusare un soggetto di crimini particolarmente aberranti e ripugnanti, nella piena consapevolezza della falsità della accusa, pur senza utilizzare espressioni offensive e senza apertamente incitare all'odio o alla violenza, ed anzi magari proprio presentando tale accusa nei termini di un neutro ed oggettivo resoconto di cronaca, può produrre, in capo alla persona offesa, un pregiudizio anche più grave di quello che può derivare da una scomposta invettiva a sfondo etnico o razziale: e di ciò mostra consapevolezza il legislatore italiano, nel momento in cui considera una aggravante del reato di diffamazione la attribuzione di un «fatto determinato».

Vi è quindi più di un valido motivo per domandarsi se, anche in assenza di aperti incitamenti all'odio (in particolare etnico o razziale) o alla violenza, non possano ravvisarsi ipotesi di diffamazione suscettibili di integrare «situazioni eccezionali» tali da giustificare, anche nella prospettiva della Corte europea, l'applicazione di pene detentive; così come occorrerebbe anche chiedersi se, nella valutazione della «eccezionalità» del fatto, non debba attribuirsi un qualche rilievo anche all'elemento soggettivo, essendo chiaro che una cosa è il diffondere una notizia falsa

⁹ Così, in particolare, nella già citata sentenza *Cumpănă et Mazăre c. Romania*, § 115: sul significato da attribuire alla mancata menzione di ipotesi di diffamazione tra le «situazioni eccezionali» che possono giustificare il ricorso alla pena detentiva v. F. VIGANÒ, *Sulle motivazioni della Cassazione nel caso Sallusti*, in *Diritto penale contemporaneo* (www.penalecontemporaneo.it) 24 ottobre 2012, e C. MELZI D'ERIL, *La Corte europea condanna l'Italia*, cit., 8.

¹⁰ Cass., pen., sez. V, 26 settembre 2012 n. 41249: se è vero che nell'articolo incriminato si rinveniva, tra le altre cose, l'invocazione della pena di morte per il magistrato querelante (oltre che per i genitori della bambina asseritamente costretta ad abortire e per il medico che aveva praticato l'aborto), tuttavia una attenta lettura della sentenza porta ad escludere che la gravità e la eccezionalità della diffamazione sia stata rinvenuta specificamente in tale inciso. La Corte, infatti, per motivare la condanna alla pena detentiva anche alla luce della giurisprudenza CEDU, si diffonde ampiamente (v. in particolare il punto 11 della motivazione) sulla natura «eccezionale» del caso su cui è chiamata a decidere, ma in nessun punto fa riferimento alla invocazione della pena di morte (pur richiamata in altre parti della sentenza), e rinviene, invece, la «eccezionalità» del caso essenzialmente nella gravità delle accuse formulate nei confronti del magistrato querelante e degli altri soggetti, nella deliberata omissione di ogni correzione o rettifica, nell'idoneità della diffamazione ad incidere fiducia del pubblico nel corretto svolgimento delle funzioni giudiziarie (cfr. in questo senso F. VIGANÒ, *Sulle motivazioni*, cit.); sicché può ritenersi che l'opinione della Corte non sarebbe sostanzialmente mutata anche in assenza di una esplicita invocazione della pena di morte all'interno dell'articolo.

per errore, sia pure dovuto a colpevole negligenza nella verifica delle fonti, altro è il diffondere consapevolmente il falso al deliberato fine di distruggere la reputazione di una persona.

Sul punto, peraltro, la Corte europea non ha finora fornito una soluzione univoca, essendosi limitata a richiamare il c.d. *hate speech* e l'incitamento alla violenza come "esempi" di "situazioni eccezionali: anche se fino ad oggi la Corte, in presenza di condanne a pena detentiva per il reato di diffamazione, ha sempre dichiarato la violazione dell'art. 10, tuttavia le indicazioni desumibili dalla sua giurisprudenza non consentono di concludere con assoluta certezza che le «situazioni eccezionali» in cui il ricorso alla pena detentiva può ritenersi ammissibile siano solo quelle di istigazione alla violenza o all'odio etnico e razziale, e non possano essere anche altre, e in particolare ipotesi particolarmente gravi e odiose di diffamazione.

L'incertezza sul punto è colta anche dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che all'indomani della sentenza qui in commento, nell'invitare tutti i magistrati della Procura assegnatari di procedimenti per diffamazione a «tenere nella più alta considerazione i principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo», chiede loro segnalare preventivamente «i casi nei quali potrebbero ricorrere "circostanze eccezionali" (...) che renderebbero proporzionata la richiesta di applicazione di pena detentiva», peraltro puntualizzando che tali circostanze, oltre a «quelle evidenziate dalla CEDU» (cioè, appunto, ipotesi di «istigazione all'odio razziale o etnico o incitamento alla violenza»), potrebbero essere anche «altre» circostanze «che qualifichino il caso specifico»¹¹.

Non vi è dubbio che la disciplina penale della diffamazione oggi vigente in Italia contrasti sotto molteplici aspetti con le indicazioni che provengono da Strasburgo, laddove ammette con larghezza il ricorso alla pena detentiva, non solo in alternativa, ma in talune ipotesi anche cumulativamente con la sanzione pecuniaria¹²: sicché non può che condividersi l'auspicio di una revisione della disciplina della diffamazione e in generale dei reati a mezzo stampa¹³.

Ciò che però deve essere chiaro, nell'affrontare questo discorso, è che, almeno sino ad oggi, l'abolizione della pena detentiva per qualsiasi ipotesi (comprese le più gravi) di diffamazione non sembra univocamente imposta dalla giurisprudenza della Corte europea: pertanto, la scelta (attualmente all'esame del Parlamento) di abolire del tutto la pena detentiva per qualsiasi ipotesi di diffamazione, anche per le più gravi, se certamente non è in contrasto con le indicazioni che provengono da Strasburgo (ed anzi appare fortemente caldeggiata dagli organi del Consiglio

¹¹ La circolare è pubblicata in *Diritto penale contemporaneo* (www.penalcontemporaneo.it), 11 ottobre 2013.

¹² Se infatti è vero che nella quasi totalità dei casi i giudici pervengono ad evitare l'applicazione, o quanto meno l'esecuzione della pena detentiva, ciò (come osserva C. MELZI D'ERIL, *La Corte europea condanna l'Italia*, cit., 7) è dovuto all'applicazione di un meccanismo (quello della compensazione tra circostanze attenuanti ed aggravanti) che solo in parte corrisponde ai *desiderata* di Strasburgo, dal momento che in esso trovano spazio anche considerazioni non inerenti alla gravità del fatto in sé, quanto alla personalità del colpevole.

¹³ Dopo numerosi tentativi non andati a buon fine nella scorsa legislatura, nella corrente legislatura un progetto di riforma (disegno di legge C. 925-A) è stato approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013, ed è attualmente all'esame del Senato con il n. S. 1119: il progetto riforma l'art. 595 del codice penale e l'art. 13 della l. n. 47 del 1948, eliminando del tutto la pena detentiva e sostituendola con sanzioni pecuniarie da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 60.000 euro (nel caso di attribuzione commessa col mezzo della stampa, o in una testata giornalistica radiotelevisiva o telematica registrata, e consistente nella deliberata attribuzione di un fatto falso), oltre alla interdizione fino a sei mesi dall'esercizio della professione in caso di recidiva, e introducendo una speciale causa sopravvenuta di non punibilità, consistente nella tempestiva e corretta pubblicazione di una rettifica.

d'Europa)¹⁴, è, ad oggi, una scelta politica, sicuramente legittima nell'esercizio della discrezionalità spettante sul punto al legislatore, ma certo non vincolata, e sull'opportunità della quale sarebbe bene si svolgesse una discussione non viziata da erronei preconcetti e falsi presupposti.

Nonostante quanto comunemente si sostiene, infatti, la previsione del carcere per alcune ipotesi di diffamazione non è affatto una anomalia del nostro ordinamento, ma è tuttora presente in molti paesi aderenti al Consiglio d'Europa (anche se le condanne sono rare, e ancor più rara la loro esecuzione)¹⁵; e gli argomenti di chi esprime perplessità riguardo alla prospettiva della totale abolizione della pena detentiva per qualsivoglia ipotesi, anche grave, di offesa all'onore e alla reputazione individuale sono tutt'altro che inconsistenti, sia laddove evidenziano il rischio che il ricorso esclusivo alla pena pecuniaria (e al risarcimento del danno) finisca col trasformare l'offesa alla reputazione in un semplice "costo" per le aziende editoriali (con le evidenti sperequazioni che ciò comporterebbe a vantaggio delle aziende economicamente più solide, in grado di far fronte senza soverchie difficoltà al rischio di condanna, e che potrebbero addirittura permettersi il lusso di "pianificare" massicce campagne diffamatorie, quantificandone e calcolandone anticipatamente i rischi e il costo)¹⁶, sia laddove richiamano l'attenzione sul rilievo centrale che nel nostro sistema costituzionale assume il valore della dignità umana, rilievo che pare poco compatibile con la scelta di sanzionare in termini esclusivamente economici chi si renda colpevole di gravi, deliberati e magari reiterati attentati ad un fondamentale diritto della persona¹⁷.

Analogamente, e per altro verso, nelle valutazioni al riguardo occorrerebbe tenere conto sia della scarsissima applicazione, dall'avvento della Costituzione in poi, della pena detentiva per la diffamazione (che, come si è detto, anche quando è inflitta, non viene poi praticamente mai eseguita), sia dello scarso effetto deterrente che la previsione della pena detentiva ha da sempre prodotto¹⁸: il che, peraltro, potrebbe essere un argomento "a doppio taglio" rispetto alle ragioni per cui la Corte europea valuta negativamente la previsione della pena detentiva, tra le quali, come si è detto, vi è proprio la preoccupazione circa l'effetto "dissuasivo" che la previsione del carcere potrebbe esercitare rispetto ad altri soggetti intenzionati ad esercitare il loro diritto di critica o di inchiesta su fatti di pubblico interesse.

¹⁴ In questo senso si vedano da ultimo le dichiarazioni (riportate da C. MELZI D'ERIL, *La Corte europea condanna l'Italia*, cit., 5) del Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Nils Muiznieks, secondo cui «le leggi e le procedure italiane sono inadeguate a proteggere la libertà di espressione» in quanto «la condanna al carcere per chi è ritenuto colpevole di diffamazione a mezzo stampa o di un comportamento non etico non è in linea con quanto sancisce la Convenzione europea per i diritti umani».

¹⁵ Cfr. sul punto V. PACILEO, *Contro la decriminalizzazione della diffamazione a mezzo stampa. Note a margine del "caso Sallusti"*, in *Diritto penale contemporaneo* (www.penalecontemporaneo.it), 16 maggio 2013, 9, il quale richiama uno studio del Consiglio d'Europa da cui si evince che ben metà dei paesi aderenti prevede ancora la pena detentiva per la diffamazione, e che in alcuni casi si tratta di pene piuttosto elevate (fino a 5 anni di carcere in Germania e Slovacchia).

¹⁶ Questo aspetto è evidenziato, ad esempio, da A. GIUDICI (*Il caso Belpietro c. Italia*, cit.), che segnala «il pericolo di trattare l'alea penale come un semplice 'costo di produzione' dell'informazione», il pericolo, cioè, che «gli editori più malevoli» (e, deve aggiungersi, più forti economicamente) «si abbandonino con maggior agio a vere e proprie 'campagne' diffamatorie nei confronti di bersagli individuati, mettendo a bilancio le risorse necessarie a tenere indenni i propri giornalisti dalle condanne eventualmente occorrenti al pari, per dire, di ogni altra spesa 'necessaria'». Considerazioni non dissimili sono svolte da C. MELZI D'ERIL, *La Corte europea condanna l'Italia*, cit., 9, e V. PACILEO, *Contro la decriminalizzazione*, cit., 10.

¹⁷ Così, in particolare, V. PACILEO, *Contro la decriminalizzazione*, cit., loc. cit.

¹⁸ Come opportunamente ricorda L. BONESCHI, «*Hard cases make bad law*». *Note a margine del caso Sallusti*, in *Dir. Inf. e informatica* 2013, 457 ss., 470 e s., il fallimento della efficacia deterrente della sanzione penale detentiva è riconosciuto a far tempo, quanto meno, dalla metà degli anni ottanta del secolo scorso.

Allo stesso modo, occorrerebbe interrogarsi seriamente anche sulla effettiva efficacia delle sanzioni pecuniarie, che nei progetti di riforma si vorrebbe incrementare, a compensazione della abolizione della pena detentiva: sanzioni che però, se e fino a quando rimangono “scaricabili” sulle aziende, danno luogo agli effetti visti sopra (cioè alla possibilità di “contabilizzare” il rischio di eventuali condanne, a tutto vantaggio delle aziende economicamente più forti), mentre, se vengono poste a carico del solo giornalista, rischiano di determinare conseguenze afflittive e un effetto deterrente non molto diverso da quello che la Corte attribuisce alla pena detentiva¹⁹; infine, andrebbe attentamente valutata anche l’opportunità e la praticabilità, anche su un piano costituzionale, del ricorso a sanzioni alternative, ed in particolare a sanzioni interdittive, quali la sospensione dall’esercizio della professione²⁰.

4. I confini tra diritto di critica, tutela della reputazione professionale del magistrato, tutela dell’autorità e del prestigio dell’ordine giudiziario.

Se, come si è visto, per quanto riguarda la compatibilità con la Convenzione della applicazione di sanzioni detentive per reati connessi all’esercizio della libertà di informazione ed espressione, la sentenza in esame non contiene particolari novità rispetto alla giurisprudenza pregressa della Corte, il caso è interessante anche per altri aspetti, pur se rimasti irrisolti o non particolarmente approfonditi nella sentenza.

Un primo aspetto che non si può non sottolineare è che la vicenda sottoposta all’attenzione della Corte riguarda, come accade spesso, una diffamazione ai danni di un magistrato: e la presenza di un magistrato come persona offesa dal reato induce inevitabilmente a chiedersi se, per quanto attiene alla tutela della reputazione, il magistrato goda o meno di uno statuto privilegiato rispetto ad ogni altro cittadino cui sono affidate funzioni pubbliche.

Accade infatti talvolta che, nelle decisioni di condanna per diffamazione ai danni di magistrati, si tenda a sottolineare come la condotta lesiva abbia intaccato, unitamente al prestigio ed alla reputazione del singolo magistrato, anche il prestigio della magistratura nel suo complesso e la fiducia di cui essa gode presso i cittadini²¹: è quindi interessante chiedersi quale peso possa assumere, nelle valutazioni della Corte europea su questo tipo di situazioni, accanto al fine legittimo

¹⁹ Si pensi agli effetti che può determinare la condanna ad un sanzione pecuniaria di diverse decine di migliaia di euro, magari accompagnata ad un risarcimento di analoga, se non superiore portata, specie se a carico di un giornalista privo di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e / o di una azienda editoriale di scarse capacità finanziarie: si è osservato, del resto (cfr. *supra*, n. 5) che la Corte europea ritiene sproporzionato non solo l’utilizzo della pena detentiva, ma anche il ricorso a sanzioni patrimoniali di rilevante entità, specie se rapportata alle capacità reddituali del condannato.

²⁰ Anche queste da anni suggerite come alternativa alle sanzioni detentive o pecuniarie, come ricorda, ancora, L. BONESCHI, «*Hard cases make bad law*», cit., 471; si ricordi che nella sentenza *Cumpănă et Mazăre c. Romania*, cit., § 113, anche le sanzioni interdittive sono considerate in termini problematici in rapporto al loro possibile effetto dissuasivo.

²¹ Questo aspetto, come si è ricordato, ha assunto un particolare rilievo nel c.d. caso Sallusti (cit. *supra*, n. 10); nella giurisprudenza della Corte europea, invece, si rinvengono diverse decisioni relative a ipotesi di diffamazione nei riguardi di magistrati in cui non si fa neppure cenno alle esigenze di tutela del potere giudiziario nel suo complesso (v. ad es. i citati casi *Perna c. Italia* e *Ormanni c. Italia*).

rappresentato dalla protezione dei «diritti altrui», l'ulteriore fine, enunciato dal par. 2 dell'art. 10 della Convenzione, di «garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario».

La questione è interessante perché, come è chiaro, tale fine legittimo può essere invocato in due direzioni del tutto diverse: da un lato, per legittimare restrizioni della libertà di espressione finalizzate a tutelare il corretto svolgimento di procedimenti in corso, quindi per la tutelare la funzione giudiziaria nel suo concreto svolgersi (ad esempio limitando la diffusione presso il pubblico di informazioni che, se diffuse, potrebbero condizionare l'indipendenza di giudizio dei giudici)²²; dall'altro, in modo affatto diverso, per tutelare il «prestigio» e la «reputazione» della magistratura nel suo complesso, indipendentemente dal riferimento ad un giudizio in corso: il che finisce, inevitabilmente, con l'attribuire ai magistrati un *surplus* di tutela rispetto alla generalità degli altri pubblici funzionari e, in generale, rispetto ad ogni altro cittadino.

Anche su questo punto, la decisione sul caso *Belpietro* non offre indicazioni univoche: a fronte delle difese del Governo italiano, il quale appunto invoca, anche a giustificazione dell'entità della sanzione adottata, la specifica esigenza di «garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario», in un primo momento la Corte sembra voler evitare la questione, limitandosi ad osservare come non sia necessario chiedersi se la condanna «perseguisse lo scopo legittimo costituito dalla protezione del potere giudiziario», dal momento che in ogni caso «l'ingerenza poteva rivendicare un altro scopo legittimo, vale a dire la protezione della reputazione o dei diritti altrui»²³; se non che, nel passare ad esaminare la proporzionalità della restrizione, la Corte di fatto reintroduce pesantemente l'argomento legato alla tutela della autorità e imparzialità del potere giudiziario.

Premesso che l'esercizio del diritto di critica, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni pubbliche, può essere ammesso in misura maggiore che nei riguardi di comuni cittadini, e che tali limiti si affievoliscono ulteriormente quando si tratti di uomini politici²⁴, la Corte osserva infatti che «l'azione dei tribunali, che sono garanti della giustizia e la cui missione è fondamentale in uno stato di diritto, ha bisogno della fiducia del pubblico per ben funzionare»²⁵.

Con questo inciso, il tema della tutela dell'autorità e dell'imparzialità del potere giudiziario, che inizialmente la Corte sembrava lasciare ai margini, ritorna prepotentemente al centro della scena, vedendosi attribuito un ruolo di assoluto rilievo nella valutazione circa il rispetto dei limiti del diritto di critica, e quindi nel bilanciamento tra i diritti in gioco.

Anche questo punto è sicuramente meritevole di più attente ed approfondite riflessioni: se sicuramente la fiducia dei cittadini nella magistratura è un bene che merita protezione, non può sottacersi il rischio che, così ragionando, la tutela in sede giurisdizionale della reputazione del

²² E' questo, come è noto, il tema del celebre e risalente caso *Sunday Times c. Regno Unito* del 25 aprile 1979; sul tema, anche con riferimento alle ulteriori garanzie del giusto processo e della presunzione di innocenza di cui all'art. 6 CEDU, v. da ultimo G. RESTA, *La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla libertà d'informazione e la sua rilevanza per il diritto interno: il caso dei processi mediatici*, in *Dir. Inf. e informatica* 2012, 163 ss., nonché, più in generale, G. E. VIGEVANI, *Informazione e giustizia*, in AA. VV., *Percorsi di diritto dell'informazione*, Torino 2011, 99 ss.

²³ Cfr. il § 45 della sentenza in commento: la Corte richiama, sul punto, le sentenze *Nikula c. Finlandia* (IV sez., 21 marzo 2002) § 38, *Perna c. Italia*, cit., e *Ormanni c. Italia*, cit.

²⁴ Secondo la Corte (§ 48), il funzionario pubblico ha diritto ad un livello di tutela superiore rispetto all'uomo politico, in quanto, per svolgere correttamente la sua funzione, deve godere della fiducia del pubblico e deve potersi difendere da attacchi alla propria onorabilità (la Corte cita, in proposito, le sentenze *Janowski c. Polonia* del 21 gennaio 1999 e *Nikula c. Finlandia*, cit.).

²⁵ Cfr. il § 48 della sentenza in esame: la Corte richiama, in proposito le sentenze *De Haes et Gijssels c. Belgio*, 24 febbraio 1997 (§ 37), e *Schöpfer c. Svizzera*, 20 maggio 1998 (§ 29).

magistrato subisca una pericolosa torsione in senso “corporativo”, in cui logiche di difesa della categoria potrebbero finire col turbare la serenità del bilanciamento, già in sé complesso e spesso non facile, che ogni giudice è chiamato a compiere tra la tutela della reputazione e il diritto di cronaca o di critica; con conseguenze preoccupanti sia sul principio di eguaglianza (posto che i magistrati si vedrebbero attribuita una tutela differenziata e più intensa rispetto non solo ad altri funzionari pubblici, ma anche alla generalità dei cittadini) sia sul principio di imparzialità e di terzietà del giudice (che, di fatto, si troverebbe a giudicare su una vicenda che, riguardando l'autorevolezza e il prestigio della magistratura nel suo complesso, e quindi dell'ordine cui lui stesso appartiene, finisce col coinvolgerlo personalmente).

5. La responsabilità del direttore per omesso controllo e/o per concorso.

Un altro aspetto interessante della decisione in commento (e che, come la Corte stessa osserva, differenzia il caso in esame da quello deciso nella nota sentenza *Perna c. Italia*), è il fatto che, in questo caso, non solo il condannato non è l'autore dell'articolo ma il direttore del quotidiano che lo ha pubblicato (condannato per omesso controllo ai sensi dell'art. 57 cod. pen.), ma, oltre a ciò, il direttore è *l'unico soggetto condannato*, dal momento che l'autore si è potuto avvalere della prerogativa della insindacabilità.

Tale profilo è ritenuto irrilevante dalla Corte, che liquida in poche righe la questione della compatibilità con la Convenzione della disciplina italiana della responsabilità del direttore per omesso controllo: la Corte osserva che l'art. 57 del cod. penale non è, in sé, contrario alla Convenzione, che la qualità di membro del Parlamento dell'autore della pubblicazione non esonerava il direttore da tale obbligo di controllo, né gli impediva di rifiutare la pubblicazione, e infine che l'obbligo di controllo era tanto più stringente in questo caso, in forza del fatto che l'autore dell'articolo era stato in passato già condannato per diffamazione a danno di magistrati.

C'è quindi da chiedersi se, dopo questa sentenza, siano da archiviare, almeno sotto il profilo della compatibilità con la Convenzione, i molteplici dubbi che la dottrina ha da sempre espresso nei confronti dell'istituto della responsabilità del direttore²⁶.

Una tale conclusione sarebbe tuttavia, ad avviso di chi scrive, inesatta e fuorviante: lasciando per il momento in disparte il delicato intreccio che, nel caso in esame, viene a delinarsi tra responsabilità del direttore e insindacabilità del parlamentare, di cui ci si occuperà tra poco, si deve innanzitutto osservare che la disinvoltura con cui la Corte liquida la questione non può non essere strettamente legata alle particolarità del caso specifico sottoposto al suo esame.

Come è stato giustamente osservato²⁷, la Corte ha buon gioco ad escludere l'incompatibilità del dovere di controllo con la Convenzione in un caso come questo, in cui l'autore dell'articolo era un personaggio pubblico, investito della carica parlamentare, nonché noto per essere stato oggetto in

²⁶ Per i quali sia consentito rinviare, riassuntivamente, a M. CUNIBERTI, *La responsabilità del direttore*, in AA.VV., *Percorsi di diritto dell'informazione*, cit., 189 ss.; sulla responsabilità del direttore, da ultimo, v. anche A. MINO, *La disciplina sanzionatoria dell'attività giornalistica*, Milano 2012, 59 e ss.; sul problema dell'estensione della responsabilità in capo ad altre figure (come il direttore di una testata telematica) v. C. MELZI D'ERIL, Roma locuta: *la Cassazione esclude l'applicabilità dell'art. 57 c.p. al direttore della testata giornalistica on line*, in *Dir. inf.* 2010, 899 ss., e G. E. VIGEVANI, *La «sentenza figlia» sul direttore del giornale telematico: il caso Hamauì*, in *Dir. inf. e informatica*, 2011, pp. 806 e ss.

²⁷ Ad es. da C. MELZI D'ERIL, *La Corte europea condanna l'Italia*, cit., 4 e s.

passato di numerosi processi per diffamazione in particolare a carico dei magistrati; oltre a ciò, le modalità con cui l'articolo è stato pubblicato, la particolare visibilità ad esso conferita e la scelta di accompagnarlo con una fotografia la cui didascalia ribadisce le tesi sostenute nell'articolo sono chiari indici del fatto che la redazione, ed in particolare il direttore, erano chiaramente al corrente del contenuto dell'articolo, e che la decisione di pubblicarlo è stata assunta nella piena consapevolezza della gravità delle accuse in esso formulate.

In questo senso, sono chiaramente superabili, con riferimento a questo specifico caso, alcune delle perplessità da sempre espresse dalla dottrina riguardo all'istituto della responsabilità del direttore: quanto meno le perplessità collegate al delicato problema della concreta *esigibilità* della condotta (il controllo) la cui omissione viene sanzionata: il che non toglie, però, che simili perplessità siano tutt'altro che infondate in sé, laddove si consideri che il medesimo obbligo di controllo è imposto per ogni contenuto pubblicato sul periodico, dall'articolo di prima pagina fino al più remoto ed anonimo trafiletto delle pagine di cronaca locale ²⁸.

Oltre al problema della *esigibilità*, però, la disciplina della responsabilità del direttore pone tutta un'altra serie di problemi, che possono essere complessivamente ricondotti alla questione della ragionevolezza della disciplina, che da un lato tratta in modo differenti situazioni sostanzialmente analoghe, dall'altro accomuna nel medesimo trattamento sanzionatorio situazioni profondamente diverse.

Cominciando dal primo ordine di problemi, appare innanzitutto difficile giustificare, sotto l'angolo visuale del principio di eguaglianza e di ragionevolezza, il trattamento incomparabilmente più severo riservato al direttore di un periodico cartaceo rispetto a quello applicato al direttore di un periodico telematico o al direttore di un notiziario radiofonico o televisivo.

Se le recenti sentenze con cui la Cassazione ha nettamente escluso l'estensione a tali figure dell'art. 57 cod. pen. ²⁹ sono, *de iure condito*, giuridicamente del tutto ineccepibili, ciò non toglie che rimanga difficile comprendere la ragione per cui lo stesso articolo, pubblicato su una testata registrata e dotata di un direttore responsabile, e redatto a cura di un collaboratore fisso della testata giornalistica (non ci si riferisce quindi, come è ovvio, ai commenti dei lettori, rispetto ai quali il controllo è, chiaramente, molto più problematico), debba dare luogo a responsabilità del direttore se pubblicato su una testata cartacea e non se pubblicato su una rivista telematica; e il medesimo problema si pone per il direttore di una testata giornalistica radiofonica o televisiva, tanto più in considerazione del fatto che, come è intuitivo, è sicuramente più facile (e quindi anche più *esigibile*) controllare i contenuti di un notiziario radiofonico o televisivo, della durata di un quarto d'ora o di mezz'ora in tutto, rispetto a quelli di un grande quotidiano a diffusione nazionale.

Oltre a ciò, la disciplina della responsabilità del direttore per omesso controllo appare irragionevole anche in quanto tratta nello stesso modo situazioni significativamente diverse. Si è già detto del fatto che il controllo è imposto a prescindere da qualsiasi considerazione circa la sua *esigibilità* in

²⁸ Sul problema dell'*esigibilità*, da ultimo, G. E. VIGEVANI, *La «sentenza figlia»*, cit., dove si auspica che l'orientamento giurisprudenziale assunto in relazione alla posizione del direttore del periodico telematico (anche in forza, si sottolinea, della *inesigibilità* della condotta richiesta), conduca ad interrogarsi sul medesimo tema anche con riferimento alla posizione dei direttori di periodici cartacei; nello stesso senso v. anche C. MELZI D'ERIL, G. E. VIGEVANI, *Lo scarso rilievo e la poca visibilità dello scritto dovrebbero ridurre i doveri di controllo del vertice*, in *Guida dir.*, 2012, n. 22, p. 31.

²⁹ Cass. pen., sez. V, 1° ottobre 2010, n. 35511; Cass. pen., sez. V, 29 novembre 2011, n. 44126.

concreto³⁰; a ciò si può aggiungere che la responsabilità per omesso controllo finisce per accomunare, nell'identico trattamento sanzionatorio, situazioni profondamente diverse, come quella della pubblicazione di un articolo anonimo (o pubblicato sotto pseudonimo, se il direttore rifiuta di rivelare l'identità dell'autore)³¹, quella di scelte editoriali non imputabili all'autore ma, genericamente, alla redazione (come quelle relative alla intitolazione, alla presentazione, alla collocazione dell'articolo)³², e infine quella della pubblicazione di un articolo firmato, il cui autore è quindi sin dall'inizio facilmente individuabile e rispetto al quale non si pone pertanto, in alcun modo, un problema di «individuazione del responsabile»³³.

E' pur vero che la lettera dell'articolo 57 cod. pen., nel fare espressamente salva l'ipotesi del «concorso» tra il direttore e l'autore dell'articolo diffamatorio, astrattamente consentirebbe di tenere distinte almeno alcune di tali ipotesi: ma è evidente che, per la difficoltà che inevitabilmente comporta l'accertamento dei diversi livelli di responsabilità a fronte di un evento diffamatorio che va considerato nella sua interezza, nella stragrande maggioranza dei casi il direttore finirà per rispondere per omesso controllo indipendentemente dal grado del suo effettivo coinvolgimento nella scelta di pubblicare l'articolo.

Al riguardo, il caso che si commenta offre alcuni esempi significativi: al direttore, infatti, viene imputato non solo di avere omesso il controllo su una pubblicazione altrui, ma anche le scelte sulla presentazione grafica dell'articolo, sulla sua collocazione, sulla intitolazione e sulle didascalie delle foto³⁴: tutte scelte che potrebbero essere imputate anche direttamente al direttore, sicché avrebbero ugualmente potuto essergli ascritte a titolo di concorso nella produzione dell'effetto diffamatorio. Più in generale, da diversi passaggi della sentenza si evince che la condotta imputata al direttore non sia stata solo quella di non avere controllato il contenuto dell'articolo, ma quella, ben diversa, di averlo attentamente vagliato e condiviso, tanto più in quanto non si trattava di prodotto di un

³⁰ Se è vero che resta salva la possibilità, per il direttore, di dare prova di circostanze eccezionali che hanno reso impossibile l'esercizio del controllo, è pur vero che deve trattarsi, appunto, di circostanze eccezionali, e che la giurisprudenza maggioritaria esclude che possa attribuirsi rilievo ad una generica *inesigibilità* del controllo, legata, ad esempio, alle dimensioni del giornale (al riguardo v. ad es. Cass. pen., sez. I, 15 ottobre 2009 n. 48119).

³¹ A ciò ha tentato di porre rimedio la Cassazione, nella discussa e già richiamata sentenza Sallusti (Cass. pen., sez. V, 26 settembre 2012 n. 41249), in cui la pubblicazione dell'articolo anonimo è stata considerata fonte di responsabilità diretta: sul punto v. le considerazioni critiche di C. MELZI D'ERIL (*La condanna per diffamazione nei confronti di Sallusti: un paio di spunti, oltre le polemiche*, in *Diritto penale contemporaneo* (www.penalecontemporaneo.it), 28 novembre 2012), mentre F. VIGANÒ (*Le motivazioni*, cit.) condivide sostanzialmente l'impostazione della Corte.

³² E rispetto alle quali occorrerebbe, a sua volta, operare delle distinzioni: poiché se è vero che alcune scelte di tal genere (si pensi alla decisione di collocare un articolo, un titolo o una immagine in prima pagina) possono essere direttamente imputate al direttore (ma allora il direttore dovrebbe risponderne direttamente, e non già per omesso controllo), altre sono da imputare genericamente alla redazione, e quindi il direttore non potrebbe risponderne direttamente, ma, appunto, solo per omesso controllo (salva ovviamente, ancora una volta, la questione della esigibilità).

³³ Giova ricordare che è proprio sul riferimento, contenuto nell'art. 21 cost., all'esistenza di norme che impongono l'individuazione dei responsabili che la Corte costituzionale fa leva, tra l'altro, per escludere l'illegittimità costituzionale dell'art. 57 cod. pen. (v. Corte cost., sent. n. 198 del 24 novembre 1982).

³⁴ Si veda quanto la Corte osserva al § 59 della sentenza in commento: «occorre ugualmente considerare che il direttore di un giornale è responsabile del modo in cui un articolo è presentato e dell'importanza che gli è attribuita in seno alla pubblicazione: nella specie, l'articolo del sig. R. I. era accompagnato da una fotografia che mostrava il generale Mori davanti a un edificio della polizia fiscale con una didascalia che faceva riferimento alla "persecuzione" di questo ufficiale e alla "guerra fatta ai carabinieri". Secondo la Corte, questa presentazione grafica contribuiva a corroborare presso i lettori le tesi esposte nell'articolo, comprese quelle che si traducevano in un attacco contro la reputazione professionale dei magistrati della procura».

redattore, ma di un soggetto esterno, oltretutto rivestito della qualifica di parlamentare³⁵: ma proprio questa considerazione rende evidente la debolezza dell'impianto dell'art. 57 cod. pen., che finisce con il parificare situazioni di omesso controllo (anche quando il controllo è praticamente impossibile) a situazioni in cui, più che omesso controllo, vi è consapevole condivisione del contenuto, e quindi potrebbe ravvisarsi agevolmente una ipotesi di concorso.

Insomma, per quanto la Corte europea, nel caso qui in esame, non abbia rinvenuto profili di contrasto con la Convenzione nella vigente disciplina della responsabilità del direttore, non vi è dubbio (ed anche il caso qui in esame offre interessanti spunti al riguardo) che si tratti di una disciplina che presenta molteplici elementi di contraddizione e di irragionevolezza: sicché non si può che accogliere con favore la decisione di riformare l'istituto, anche se le modifiche attualmente all'esame delle camere risolvono solo in parte i problemi di cui si è detto³⁶.

6. Tutela della reputazione, insindacabilità del parlamentare e responsabilità del direttore.

Un ultimo aspetto che merita di essere approfondito è il particolare intreccio che, nella decisione della Corte, viene a porsi tra la questione della responsabilità del direttore e quella della insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare.

Anche in questo caso, è probabile che le specificità del caso abbiano influito sulla decisione dei giudici italiani e, successivamente, della stessa Corte europea: le affermazioni incriminate non erano infatti dichiarazioni di un membro del Parlamento che illustrava e motivava la propria azione politica, successivamente riprese e divulgate dal quotidiano in ragione della loro rilevanza per l'opinione pubblica, ma erano contenute all'interno di un vero e proprio articolo, in nulla distinguibile da un comune articolo di cronaca o di critica giornalistica, con l'unica particolarità rappresentata dalla qualifica di parlamentare (oltre che di giornalista) del suo autore³⁷.

³⁵ Non diversamente da quanto accade nel richiamato caso Sallusti, in cui, non a caso, la Corte finisce per condannare il direttore non per omesso controllo, ma per concorso in diffamazione: l'unica differenza rispetto al caso Sallusti è che, in quel caso, l'autore, oltre ad essere un parlamentare, era anche anonimo, in quanto la sua identità era coperta da pseudonimo e il direttore si era rifiutato di rivelarla, mentre in questo caso il parlamentare aveva firmato l'articolo; ma dal punto di vista della responsabilità dell'autore rispetto alla decisione di pubblicare l'articolo, non si vede cosa cambi, sicché non si comprende perché in una ipotesi il direttore sia chiamato a rispondere per concorso, nell'altra per omesso controllo. In altri termini, se da un lato la situazione di un autore noto, ma non perseguibile in quanto usufruisce dell'immunità, è certamente diversa da quella in cui l'autore è ignoto (e il direttore sceglie, liberamente, di non rivelarne l'identità), d'altra parte è pur vero che la condotta addebitata al direttore, nell'uno e nell'altro caso, non è sostanzialmente diversa: sicché colpisce che la medesima condotta possa essere punita ora a titolo di concorso, ora a titolo di omesso controllo.

³⁶ Il progetto di riforma già approvato dalla Camera, e attualmente all'esame del Senato, modifica l'art. 57 cod. pen., da un lato estendendo la responsabilità per omesso controllo anche al direttore della testata giornalistica radiotelevisiva e telematica registrata, dall'altro lato limitandone l'applicazione «ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni» (il che è sicuramente opportuno rispetto alle testate telematiche, in quanto esclude che il direttore possa essere chiamato a rispondere per i commenti dei lettori), escludendo l'applicabilità di sanzioni di tipo interdittivo e soprattutto ammettendo apertamente la possibilità di delegare le funzioni di controllo ad uno o più altri professionisti, ciò che invece sinora la giurisprudenza escludeva decisamente (cfr. Cass. Pen., sez. V, 11 novembre 2009 n. 7407).

³⁷ Situazioni come questa suscitano, ovviamente, pesanti dubbi, in quanto si prestano ad utilizzare in modo patentemente distorto e strumentale l'istituto della insindacabilità: sul punto vi sarebbe da attendersi anche una presa di posizione dell'ordine professionale, anche nei confronti di quei direttori che, di fatto, consentono di continuare l'esercizio dell'attività professionale a chi abbia assunto la carica di parlamentare; per una vicenda in qualche misura analoga (con l'aggravante che il giornalista in questione, poi eletto in Parlamento, era anche stato radiato dall'Albo) si

Da qui la debolezza della difesa del direttore ricorrente, che invocava il diritto – dovere di cronaca e l'interesse sociale dell'informazione per sostenere che non solo non avrebbe dovuto, ma neppure avrebbe potuto “censurare” le opinioni del parlamentare, in forza dell'evidente interesse che le stesse rivestivano per il pubblico.

Per le medesime ragioni ora illustrate, peraltro, era anche tutt'altro che scontato che le opinioni espresse nell'articolo a firma del Senatore Iannuzzi potessero agevolmente essere ricondotte all'esercizio delle funzioni del parlamentare, come pure pretende l'art. 68 cost.: e tuttavia, come si è detto, la valutazione del Senato circa l'esistenza del nesso tra le opinioni in questione e la funzione del parlamentare non ha potuto essere sottoposta al sindacato della Corte costituzionale, a causa di un errore di procedura compiuto dal Giudice nell'impugnazione della delibera di insindacabilità³⁸.

Proprio questo insieme di circostanze, però, induce a chiedersi se, in una situazione come quella ora descritta, l'affermazione della responsabilità del direttore non rischi di operare come un improprio surrogato della responsabilità del parlamentare: l'impressione che sorge, in altri termini, è quella che la condanna del direttore sia servita, in qualche modo, a compensare la impossibilità di condannare l'autore, nonostante con ogni probabilità tutti fossero convinti che non ricorrevano affatto, nella situazione di specie, i presupposti della insindacabilità.

Questa impressione è avvalorata dalle parole della Corte, che merita riportare testualmente: nell'escludere «che la qualità di membro del Parlamento dell'autore di un articolo possa automaticamente esonerare il direttore di un giornale da ogni obbligo di rifiutare la pubblicazione di affermazioni diffamatorie», la Corte aggiunge che «concludere altrimenti equivarrebbe ad attribuire ai deputati e ai senatori il diritto incondizionato di pubblicare e diffondere attraverso la stampa ogni opinione legata all'esercizio del loro mandato parlamentare, per quanto insultante possa essere», per ricordare, infine, che «la libertà di espressione degli eletti del popolo non è illimitata» e che non si potrebbe «giustificare un diniego totale di accesso alla giustizia quando delle affermazioni percepite come diffamatorie da altri siano fatte da un membro del Parlamento in assenza di un legame evidente con una attività parlamentare»³⁹.

Questo passaggio evidenzia un punto critico: è sicuramente vero, come la Corte ha affermato in altre occasioni⁴⁰, che in assenza di un evidente legame tra le espressioni incriminate e l'attività parlamentare, l'immunità prevista dall'art. 68 comma 1 cost. potrebbe violare il diritto di accesso alla giustizia del diffamato: ma il punto è che, in assenza di un simile legame con l'attività parlamentare, l'accesso alla giustizia del diffamato dovrebbe essere assicurato consentendogli di agire (anche) *contro il parlamentare*, e non già (solo) contro il direttore che ha omesso il controllo.

In altri termini, se manca un legame tra le opinioni diffamatorie e l'esercizio delle funzioni, la soluzione corretta dovrebbe essere quella di negare che ricorra la prerogativa dell'insindacabilità, e quindi affermare la responsabilità piena dell'autore delle dichiarazioni (impregiudicata la questione

v. il provvedimento disciplinare adottato dall'Ordine dei Giornalisti della Lombardia il 19 aprile 2010 (riportato in M.CUNIBERTI, *La responsabilità del direttore*, cit., 175 ss.

³⁸ Per una situazione del tutto analoga, sia pure nel contesto di una azione civile per il risarcimento del danno anziché di un procedimento penale, v. Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2010, n. 6325 (e il commento di U. ADAMO, *La prerogativa dell'insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost. come causa soggettiva di esclusione della punibilità*, in *Rivista dell'Associazione italiana dei Costituzionalisti* (www.rivistaaic.it) n. 2/ 2010).

³⁹ V. il § 58 della decisione in commento: la Corte richiama qui la sentenza (I sez.) *Cordova c. Italia* (n° 1), 30 gennaio 2003 (§§ 59-66), e sembra accogliere la tesi del Governo, come esposta al § 37 della sentenza, secondo cui l'immunità non può essere attribuita anche al direttore perché ciò finirebbe col privare il diffamato di ogni azione in giudizio, determinando un sicuro contrasto con l'art. 6 della Convenzione.

⁴⁰ V. le decisioni *Cordova c. Italia* (n°s 1 et 2) (I sez.), 30 gennaio 2003 ; *De Jorio c. Italia* (I sez.), 3 giugno 2004 ; *Ielo c. Italia* (IV sez.), 6 dicembre 2005; *CGIL e Cofferati c. Italia* (II sez.), 24 febbraio 2009.

della responsabilità per omesso controllo del direttore): ragionando diversamente, la responsabilità del direttore finisce come si è detto per diventare una sorta di improprio surrogato della responsabilità dell'autore, un ripiego, cioè, per assicurare comunque l'accesso a un giudice, ad un giudizio e ad una pronuncia, anche in presenza di un uso distorto dell'istituto dell'insindacabilità.

La soluzione, insomma, dovrebbe essere quella di trovare e perseguire (innanzitutto) *il* responsabile, e non già *un* responsabile, quale che sia: il che potrebbe avvenire solo eliminando alla radice l'utilizzo improprio della prerogativa della insindacabilità.

Per comprendere meglio il problema (e ragionando per assurdo), ci si potrebbe chiedere quale sarebbe stato l'esito del procedimento celebrato innanzi la giurisdizione italiana se la Corte costituzionale, investita del conflitto di attribuzioni sollevato dal Giudice, avesse dichiarato che le opinioni espresse dal Senatore Iannuzzi erano effettivamente, e al di là di ogni dubbio, opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare: a fronte di una simile decisione, avrebbero probabilmente assunto ben maggiore credibilità le difese del direttore, volte a sostenere che questi non solo non era tenuto, ma neppure avrebbe potuto bloccare la pubblicazione dell'articolo, in quanto è insopprimibile diritto e dovere del giornalista informare il pubblico su questioni di pubblico interesse, e tali dovrebbero essere (per definizione, si potrebbe dire) le opinioni espresse da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni.

Ecco allora che appare in tutta la sua evidenza come la responsabilità del direttore sia stata qui utilizzata come surrogato della responsabilità dell'autore, nel tentativo di rimediare a un utilizzo distorto dell'istituto dell'insindacabilità da parte della Camera di appartenenza del parlamentare: in realtà, nessuno, a cominciare dai giudici nazionali per arrivare alla Corte europea, era veramente convinto dell'esistenza del nesso tra le opinioni espresse nell'articolo e l'esercizio delle funzioni di parlamentare del suo autore; tutti erano consapevoli che ci si trovava di fronte ad un utilizzo distorto delle prerogative del parlamentare, da parte di un giornalista che, in realtà, stava svolgendo un'attività del tutto diversa; e in tale situazione, l'unica via rimasta per assicurare comunque l'accesso ad una qualche forma di giustizia era quella che faceva leva sull'istituto della responsabilità del direttore.

Si tratta, però, di una soluzione di ripiego, che non convince pienamente: se le opinioni espresse nell'articolo non erano collegate all'esercizio delle funzioni di parlamentare del suo autore, la soluzione corretta sarebbe consistita nella condanna dell'autore, e se, all'opposto, il nesso fosse stato univocamente e chiaramente presente, allora anche il direttore avrebbe potuto avvalersene, (non tanto in via diretta, quanto) invocando il diritto di informare il pubblico su vicende di evidente interesse pubblico, quali indubbiamente sono le opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Secondo l'opinione maggioritaria della giurisprudenza sia civile che penale, l'insindacabilità di cui all'art. 68 comma 1 cost. non integra una causa di giustificazione⁴¹, ma è causa soggettiva di esclusione della punibilità, e quindi non si estende a chi concorre nel reato o a chi commette altro reato dipendente dal primo⁴²: tale assunto, che i giudici di merito e di legittimità continuano a

⁴¹ Come pure prospettato, sia pure con sfumature diverse, da autorevole dottrina: cfr. A. PAGLIARO, *Immunità (diritto penale)*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1970, 221; S. TRAVERSA, *Immunità parlamentare*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1970, 193; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte Generale*, II ed., Milano, 2006, 102. In giurisprudenza, per una decisione (peraltro alquanto isolata) in questo senso v. Cass. pen. Sez. III, 24 novembre 2006, n. 38944.

⁴² Cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2011, n. 20285; Cass. pen., 5 marzo 2010, n. 13198; Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2010, n. 6325 (su cui v. U. ADAMO, *La prerogativa dell'insindacabilità parlamentare*, cit.); Cass. pen., 15 febbraio 2008, n. 15323 (in *Giust. pen.*, 2008, II, p. 549, con nota di C. CAMPEIS, *La controversa natura dell'immunità*

ribadire acriticamente (nonostante le indicazioni diverse fornite, neppure troppo velatamente, dalla Corte costituzionale oltre una decina di anni fa)⁴³, finisce, se applicato all'istituto della responsabilità del direttore, col dar luogo ad alcune significative contraddizioni, e col disattendere quella che è una funzione essenziale della prerogativa della insindacabilità.

Se infatti lo scopo della insindacabilità fosse solo quello di costituire una sorta di “zona franca” per il parlamentare nell'esercizio delle sue attività tipiche, allora effettivamente non avrebbe senso mandare esente da responsabilità il direttore o il giornalista che pubblicano le dichiarazioni del parlamentare: ma neppure avrebbe senso riconoscere l'insindacabilità di tutte quelle dichiarazioni rese dal parlamentare fuori dalla Camera di appartenenza, e al di fuori di ogni collegamento con atti tipici di esercizio della sua funzione.

L'estensione della insindacabilità alle opinioni espresse (anche) al di fuori di atti tipici della funzione del parlamentare è stata invece motivata proprio sulla base della necessità di informare la collettività dell'attività che si svolge all'interno delle Camere⁴⁴: ma se è così, è evidente che il giornalista che riporta dichiarazioni di un parlamentare collegate all'esercizio della sua funzione, o il direttore che acconsente alla pubblicazione di un articolo in cui il parlamentare illustra le ragioni di propri atti o iniziative, dovrebbero anch'essi andare esenti da responsabilità; non perché ad essi “si estenda” la prerogativa della insindacabilità, ma semplicemente in applicazione dei principi consolidati in materia di diritto di cronaca su questioni di pubblico interesse.

Sarebbe quindi avventato trarre da simili decisioni la conseguenza che il direttore possa essere chiamato, sempre e comunque, a rispondere della pubblicazione di dichiarazioni coperte da insindacabilità: in questo caso, lo si ripete, la condanna del direttore discende dal fatto che le dichiarazioni del parlamentare sono state in realtà ritenute non riconducibili all'esercizio della funzione parlamentare, anche se, per ragioni di ordine esclusivamente processuale, il ricorso attraverso cui la Corte costituzionale avrebbe potuto sovvertire la delibera di insindacabilità adottata dal Senato era stato dichiarato improcedibile.

Ciò induce, in conclusione, ad interrogarsi anche sulla adeguatezza, rispetto alle esigenze di tutela dei rilevanti diritti individuali in gioco, di un sistema che affida alla Camera di appartenenza del parlamentare la valutazione circa la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità, salva la

*parlamentare: scriminante o causa di esclusione della punibilità?); per altri e più risalenti riferimenti giurisprudenziali, nello stesso senso, sia consentito rinviare a M. CUNIBERTI, *La responsabilità del direttore*, cit., 203.*

⁴³ Con l'ord. n. 20 del 23 gennaio 2001, infatti, la Corte costituzionale dichiarò la manifesta inammissibilità di una questione di costituzionalità relativa alle norme che prevedono la responsabilità del direttore (e dell'editore) per la pubblicazione di dichiarazioni coperte da insindacabilità (anche se sollevata, del tutto impropriamente, nei riguardi degli artt. 11 e 12 della l. n. 47 del 1948 e dell'art. 596 – *bis*. cod. pen. anziché confronti dell'art. 57 cod. pen.): in quella circostanza la Corte ebbe ad osservare come l'orientamento giurisprudenziale (definito “costante” dal giudice *a quo*) secondo cui la responsabilità del direttore del giornale e dell'editore permangono anche in presenza di una deliberazione di insindacabilità, non era da ritenersi inattaccabile, essendo possibile adottare una interpretazione diversa, tale da superare i dubbi di costituzionalità sollevati dal giudice. Non risulta, peraltro, che tale spunto sia stato significativamente sviluppato dalla giurisprudenza successiva.

⁴⁴ Per tutte, v. la sentenza della Corte cost. 17 gennaio 2000, n. 10, ove si osserva (punto 6) del *considerato in diritto*) che «l'immunità riguarda non già solo l'occasione specifica in cui le opinioni sono manifestate nell'ambito parlamentare, ma il contenuto storico di esse, anche quando ne sia realizzata la diffusione pubblica, in ogni sede e con ogni mezzo», e ciò in quanto «la pubblicità (...), e anzi la naturale destinazione, per così dire, alla collettività dei rappresentati, che caratterizza normalmente le attività e gli atti del Parlamento, proprio per assicurarne la funzione di sede massima della libera dialettica politica, comporta che l'immunità si estenda a tutte le altre sedi ed occasioni in cui l'opinione venga riprodotta al di fuori dell'ambito parlamentare».

possibilità per il giudice di sollecitare l'intervento della Corte costituzionale impugnando la delibera di insindacabilità in sede di conflitto di attribuzioni⁴⁵.

Si tratta di una scelta tutta incentrata sulla tutela delle prerogative parlamentari, e che finisce col porre in secondo piano (comprimendola, se non sacrificandola del tutto) la tutela del diffamato: ed infatti, se è vero che la delibera di insindacabilità della Camera può essere contestata dal giudice e sindacata dalla Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni, è d'altra parte anche vero che la decisione di sollevare il ricorso per conflitto di attribuzioni dipende da una valutazione insindacabile del giudice (che agisce, appunto, a tutela essenzialmente delle proprie attribuzioni); sicché, se il giudice, nell'esercizio delle proprie prerogative, decide di non contestare la decisione della Camera⁴⁶, o se, come accaduto nel caso in esame, il ricorso sollevato dal giudice è dichiarato improcedibile dalla Corte per vizi di procedura⁴⁷, il diritto alla reputazione del diffamato rimane, come è accaduto, senza tutela, quanto meno nei riguardi dell'effettivo e diretto responsabile.

⁴⁵ Tale meccanismo discende dalla impostazione elaborata dalla Corte già a partire dalla sentenza n. 1150 del 1988, mantenuta anche dopo la riforma dell'art. 68 cost. e infine recepita dal legislatore (l. n. 140 del 2003), nonostante le critiche di una parte consistente della dottrina: cfr. sul punto G. AZZARITI, *Giurisdizione e politica nella giurisprudenza costituzionale*, in *Riv. dir. cost.* 1997, 133 ss.; A. PACE, *Giurisdizione e insindacabilità parlamentare nei conflitti costituzionali*, in *Quad. cost.* 2000, 289; A. PERTICI, *È ancora la Camera d'appartenenza il giudice dell'insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse dai parlamentari*, in *Giur. cost.* 1997, 3616; R. PINARDI, *L'insindacabilità parlamentare tra controllo della Corte e (presunta) potestà "inibente": una decisione non priva di contraddizioni*, in *Giur. cost.* 1988, 2366 ss.; R. ROMBOLI, *Immunità parlamentare: un difficile bilanciamento (con qualche contraddizione) tra autonomia delle Camere, tutela della sfera di attribuzioni dell'autorità giudiziaria e ruolo della Corte costituzionale*, in *Foro it.* 1997, I, 2363.

⁴⁶ E' significativo che in un caso analogo, relativo ad una azione civile per diffamazione in cui il conflitto sollevato dal Giudice contro la delibera parlamentare di insindacabilità non viene deciso dalla Corte costituzionale per motivi procedurali, la Corte europea riconosce la violazione dell'art. 6 della Convenzione, e questo nonostante il giudizio per il risarcimento potesse proseguire contro il direttore, il giornalista che aveva riportato le frasi diffamatorie e l'editore (Corte europea (II sez.), *CGIL e Cofferati c. Italia*, cit.; nello stesso senso v. anche *CGIL e Cofferati c. Italia* (n. 2) (II sez.), 6 aprile 2010).

⁴⁷ Per un caso in cui il giudice rifiuta di sollevare il conflitto, v. le citate sentenze *Cordova c. Italia* (nn. 1 e 2), in cui appunto la Corte rinviene una violazione dell'art. 6 della Convenzione; d'altra parte, anche nelle citate sentenze *Ielo c. Italia* e *De Jorio c. Italia*, nonostante la Corte costituzionale avesse rigettato il ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dai giudici, la Corte europea ha riscontrato una violazione dell'art. 6, ritenendo "non evidente" il legame tra le dichiarazioni diffamatorie e le funzioni del parlamentare.